

**INVESTOPRO SIM S.P.A.**

**Policy CP02**

**Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)**

**Ver. 4.0**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17/02/2025

## SOMMARIO

1	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	3
2	SCOPO DELLA POLICY E DESTINATARI.....	4
3	COMPORAMENTO ILLECITO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	6
4	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	7
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE DEI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE .....	7
4.2	CANALI DI SEGNALAZIONE .....	7
4.3	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA: SISTEMA TRADIZIONALE BUSTE CHIUSE .....	8
4.3.1	Invio della segnalazione.....	8
4.3.2	Valutazione preliminare della segnalazione.....	9
4.3.3	Valutazione di merito della segnalazione.....	10
4.4	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA ALTERNATIVO AL SISTEMA DELLE BUSTE .....	11
4.5	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA CONSOB E BANCA D'ITALIA .....	11
5	TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE .....	12
6	TUTELA DEL SEGNALATO .....	14
7	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI .....	15
8	ONERI DI PUBBLICITÀ.....	16

## 1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente Policy (“Procedura”) illustra i principi e le misure adottate da InvestoPro Sim S.p.A. (di seguito la “Società” o la “SIM”) in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (SIS), o *whistleblowing*, coerentemente con il quadro normativo vigente.

Si riportano di seguito le principali fonti legislative, di rango nazionale ed europeo, che recano la disciplina in materia di *whistleblowing*:

- Legge 30 novembre 2017, n.179 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (poi modificato dall’art. 2 Decreto legislativo n. 68 del 21.5.2018);
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato;
- Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto Regolamento;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (“GDPR”);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 e successive modifiche ed integrazioni recante le norme di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, in particolare l’Allegato 4.

Ai fini della presente Procedura possono altresì assumere rilevanza altre disposizioni normative, comunque, applicabili tra cui quelle in materia giuslavoristica, nonché, ove rilevanti, le disposizioni civili e penali eventualmente applicabili caso per caso.

## **2 SCOPO DELLA POLICY E DESTINATARI**

La presente Procedura ha l’obiettivo di individuare soluzioni organizzative in materia di *whistleblowing* al fine di implementare il Sistema delle violazioni, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate al Capitolo 1 e, nel rispetto del principio di proporzionalità, coerentemente con il profilo dimensionale e la complessità operativa della Società.

La presente Policy si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, attraverso il canale di segnalazione interno istituito presso la SIM.

La finalità del *whistleblowing* è quindi quella di consentire alla Società di affrontare tempestivamente il problema segnalato, contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti.

La presente Policy, invece, non disciplina:

- la Segnalazione Esterna all’ANAC, in quanto direttamente prevista e regolata dalle disposizioni di legge di cui al citato d.lgs. 24/2023 (cfr. articoli 6 – 11). In dettaglio, la richiamata normativa: i) indica i presupposti per poter procedere alla segnalazione esterna (art. 6); ii) descrive i canali per la segnalazione esterna (art. 7); iii) identifica e regola le attività dell’ANAC, quale destinataria delle menzionate segnalazioni (art. 8); iv) prevede doveri di trasparenza dell’ANAC (art. 9); v) contempla il potere/dovere dell’ANAC di emanare in materia apposite linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni della specie.

Tuttavia, in ossequio alle disposizioni previste all'art. 5, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 24/2023 la presente Policy prevede le condizioni per poter accedere alla Segnalazione Esterna da indirizzare all'ANAC, ovvero quando:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

la Divulgazione Pubblica, direttamente regolata dal menzionato d.lgs. 24/2023, all'art. 15.

I Destinatari ("Personale") della presente procedura sono:

- a) i componenti degli organi sociali della SIM (i.e. i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i membri del Collegio Sindacale);
- b) i lavoratori subordinati della SIM, siano essi dirigenti, quadri o impiegati (compresi rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio) ovvero persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- c) i lavoratori autonomi, i terzi collaboratori e i dipendenti di terze società o enti che collaborino a qualsiasi titolo con la SIM;
- d) i fornitori e *outsourcers* che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della SIM;
- e) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore della SIM;
- f) qualora presenti, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), che prestano la propria attività presso la SIM;
- g) gli azionisti della SIM.

I Destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte.

### 3 COMPORTAMENTO ILLECITO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Costituiscono segnalazioni, ai fini della presente Procedura, tutte le comunicazioni, sia in forma scritta od orale aventi ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di violazioni, potenziali o effettive, della disciplina applicabile alla SIM ovvero di fatti e circostanze che possano recare un danno alla stessa o a terzi (le “Segnalazioni”).

In particolare, possono essere segnalati, in via esemplificativa, fatti o azioni che potrebbero integrare reati, illeciti, irregolarità, che siano suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società, che siano suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, che siano posti in essere in violazione delle disposizioni interne potenzialmente sanzionabili dal punto di vista disciplinare (c.d. **violazioni**)<sup>1</sup>.

Il *whistleblowing* non riguarda questioni di carattere personale del segnalante o rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o i colleghi.

Per quanto concerne invece le segnalazioni esterne da trasmettere all’ANAC, si rinvia a quanto specificato nel precedente Capitolo 2.

---

<sup>1</sup> Le Violazioni che possono essere segnalate ai sensi della normativa vigente sono le seguenti: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, che non rientrano nei successivi numeri 3, 4, 5, e 6;
- 2) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al d.lgs. n. 24/23 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al d.lgs. n. 24/23, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

## **4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

### **4.1 Nomina del responsabile dei sistemi interni di segnalazione**

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative applicabili, la SIM designa un Responsabile dei sistemi interni di segnalazione (il “Responsabile”), con il compito di assicurare il corretto funzionamento del sistema di segnalazione delle violazioni. In linea con il principio di proporzionalità, può direttamente gestire le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.

La SIM individua nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, il soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione che gestisce direttamente le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.

Qualora il Responsabile sia il presunto responsabile della violazione, ovvero sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto segnalato, ovvero abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni sono svolte dal membro indipendente del Consiglio di Amministrazione (“Funzione di riserva”).

Il Responsabile tiene un apposito registro delle segnalazioni.

Infine, il Responsabile relaziona annualmente sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, fornendo informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

La relazione è sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del personale, qualora ci siano state segnalazioni. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Responsabile riferisce direttamente e senza indugio al Collegio Sindacale circa i riscontri emersi, ove rilevanti.

### **4.2 Canali di segnalazione**

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso canali appositamente predisposti:

- canale interno;
- canale esterno (gestito da ANAC);
- divulgazioni pubbliche;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Viene favorito il canale di segnalazioni interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

### **4.3 Canale di segnalazione interna: sistema tradizionale buste chiuse**

La SIM, in conformità al D.lgs. 24/2023 nonché alle Linee Guida ANAC, ha istituito apposito canale interno che consente di garantire la riservatezza del segnalante. In particolare, la SIM, ha predisposto apposito canale interno tramite l'utilizzo di buste in forma chiusa.

#### **4.3.1 Invio della segnalazione**

Il soggetto segnalante (il "Segnalante") può inoltrare una Segnalazione a mezzo posta raccomandata, in busta bianca, senza indicazione del mittente all'indirizzo della sede legale della SIM, sita in Corsa di Porta Romana 61, 20122, Milano (MI), con la dicitura "*riservata al Presidente del Consiglio di Amministrazione*".

La Società, inoltre, può ricevere segnalazioni anche, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (si veda paragrafo 4.4.).

Le Segnalazioni possono riguardare tutto il Personale della SIM, come in precedenza definito.

In particolare, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto segnalante, con indicazione dell'inquadramento e della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti;
- luogo e data o arco temporale in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ove noto, ambito normativo di riferimento (ad esempio la disciplina in materia di abusi di mercato, intermediazione mobiliare, antiriciclaggio, ecc.);
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati (il/i "Segnalato/i");
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione ovvero eventuali altri soggetti a conoscenza dei fatti;
- ogni altra informazione utile a fornire riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuali documenti (da allegare) che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- dichiarazione del Segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla Segnalazione.

Sul punto si specifica che il contenuto di cui sopra dovrà essere suddiviso all'interno di due buste:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla



segnalazione.

Le predette due buste saranno poi inserite all'interno della terza busta che sarà trasmessa tramite raccomandata all'indirizzo anzidetto e con le predette modalità.

Qualora il Responsabile del SIS sia il presunto responsabile della violazione, ovvero abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, la Segnalazione è effettuata al membro indipendente del Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità sopraindicate e recante l'indicazione "*riservata al membro indipendente del Consiglio di Amministrazione*" da apporre sul fronte della busta bianca. Il membro indipendente del Consiglio di Amministrazione elegge come propria sede, ai fini del ricevimento delle segnalazioni e della conservazione dei documenti, quella della Società, sita in Corso di Porta Romana 61, 20122, Milano (MI).

Il Responsabile rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, rispondendo al segnalante mediante email.

Tutte le segnalazioni, presentate ad un soggetto diverso dal referente, devono essere inviate a quest'ultimo entro 7 giorni dal loro ricevimento, dando contestuale notizia alla persona segnalante.

#### 4.3.2 Valutazione preliminare della segnalazione

Il Responsabile del SIS riceve e verifica preliminarmente le Segnalazioni ricevute, al fine di valutare la sussistenza dei relativi presupposti giuridici e di fatto per l'avvio della valutazione di merito della stessa. Tale valutazione viene effettuata anche attraverso successivi contatti con il Segnalante finalizzati all'ottenimento di ulteriori informazioni, ove necessario. Ad esito di tale valutazione:

- nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, il Responsabile avvia la fase di valutazione di merito della stessa;
- nel caso in cui la Segnalazione risulti manifestamente infondata o non possieda i requisiti formali per essere presa in considerazione, il Responsabile comunica l'esito di tale valutazione preliminare al Segnalante e archivia la Segnalazione.

Nel caso in cui la valutazione preliminare si sia conclusa con una valutazione di infondatezza della Segnalazione, il Segnalante non è soggetto ad alcuna azione disciplinare fatto salvo qualora abbia agito con dolo e/o colpa grave, ovvero la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al Segnalato. Resta ferma l'eventuale responsabilità nelle ipotesi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Tale fase di valutazione preliminare della Segnalazione si conclude entro 15 giorni dalla trasmissione della stessa o comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione. La comunicazione al Segnalante circa l'esito della valutazione preliminare della Segnalazione è trasmessa con le medesime modalità adottate per la trasmissione della stessa e contiene una sintetica illustrazione delle ragioni che hanno condotto a ritenere fondata o meno la Segnalazione.

#### **4.3.3 Valutazione di merito della segnalazione**

In caso di fondatezza della Segnalazione, il Responsabile del SIS procede con la verifica di merito della Segnalazione, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del Segnalante, del Segnalato e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nonché richiedendo, se necessario, il supporto delle necessarie Funzioni aziendali ovvero di periti e consulenti esterni. In ogni caso, il Segnalato ha il diritto di essere messo a conoscenza dell'avvio di un processo di valutazione circa le presunte violazioni dallo stesso compiute e di trasmettere in forma scritta le proprie memorie circa i fatti oggetto di Segnalazione, entro 15 giorni dalla comunicazione.

La valutazione di merito della Segnalazione si conclude nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della Segnalazione, salvo casi eccezionali e opportunamente motivati in cui l'esame e la valutazione della Segnalazione possa estendersi fino a 60 giorni. Ad ogni modo la valutazione di merito della segnalazione si dovrà concludere entro il termine di 3 mesi dal ricevimento in conformità alla normativa vigente.

In tal caso, il Responsabile informa il Collegio Sindacale del processo in corso e delle ragioni per le quali lo stesso non può concludersi in un lasso di tempo inferiore.

A conclusione della valutazione, il Responsabile del SIS trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale un apposito documento sugli esiti degli accertamenti svolti che illustri:

- gli elementi della Segnalazione;
- le verifiche svolte e gli eventuali soggetti terzi e funzioni aziendali coinvolti nel corso delle stesse;
- la valutazione del Responsabile del SIS, con specifica indicazione della fattispecie accertata/non accertata e delle relative motivazioni.

Al termine della valutazione di merito, il Responsabile comunica l'esito di tale valutazione al Segnalante.

La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale. Tale documentazione deve essere archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle vigenti norme aziendali sulla classificazione e trattamento delle informazioni ed in conformità alla normativa e regolamentazione in vigore.

Tale documentazione viene archiviata a cura del Responsabile del SIS e deve essere accessibile solo ai componenti di questi ultimi o a personale specialistico espressamente incaricato.

#### **4.4 Canale di segnalazione interna alternativo al sistema delle buste**

In alternativa, il segnalante può richiedere un incontro in presenza al Responsabile del SIS o alla Funzione di Riserva che dovrà essere fissato da uno di questi ultimi entro un termine ragionevole, e comunque entro il termine massimo di 7 giorni. L'incontro potrà essere richiesto a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

- Responsabile del SIS: [responsabile.whistleblowing@investopro.com](mailto:responsabile.whistleblowing@investopro.com)
- Funzione di riserva: [riservaresponsabile.whistleblowing@investopro.com](mailto:riservaresponsabile.whistleblowing@investopro.com)

I contenuti dell'incontro sono verbalizzati dal Responsabile del SIS ovvero dalla Funzione di riserva, previo consenso del segnalante. Qualora il segnalante abbia acconsentito alla verbalizzazione, può procedere a verificare, rettificare e confermare il verbale con la propria sottoscrizione.

#### **4.5 Canale di segnalazione esterna Consob e Banca d'Italia**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.lgs. 24/2023, le disposizioni ivi contenute non si applicano *"[...] alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionale indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II del citato allegato"*.

Pertanto, nel caso di violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, incluse quelle in tema di abusi di mercato, oltre al canale di Segnalazione Interno già delineato, il segnalante può effettuare le segnalazioni tramite il canale esterno direttamente all'Autorità di Vigilanza in conformità alle regole operative da loro definite (cfr. artt. 4-undecies e 4-duodecies del TUF).

In particolare, con riferimento alla Consob, sul sito internet dell'Autorità<sup>2</sup> sono indicate le modalità operative per trasmettere direttamente alla Consob segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del TUF nonché degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. Sono garantite tutte le tutele degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, in conformità

---

<sup>2</sup> <https://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>

con le previsioni di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179, tra cui l'illegittimità di eventuali provvedimenti di tipo disciplinare con finalità ritorsive o discriminatorie del soggetto segnalante.

Le segnalazioni alla Banca d'Italia sono invece trasmesse attraverso l'apposito modulo presente nel sito internet<sup>3</sup> e possono essere inviate tramite la piattaforma "Servizi online", selezionando il box "Invia una segnalazione" sul sito internet dell'Autorità, ovvero via posta ordinaria, all'indirizzo della Banca d'Italia – Servizio RIV – divisione SRE – a Roma, Via Nazionale n. 91, con busta recante la dicitura "riservato".

La Banca d'Italia si riserva – ove lo ritenga opportuno – di contattare il segnalante per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti, in osservanza al segreto d'ufficio che copre tutti i dati e le informazioni o notizie acquisiti in ragione dell'attività di vigilanza.

La Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, anche al fine di assicurare quest'ultimo da possibili ritorsioni.

## **5 TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

Al segnalante sono riconosciute misure di protezione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dal d.lgs. 24/2023;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Pertanto, è assicurata la tutela:

- a) della riservatezza della propria identità, riferita non solo al nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, il cui disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

In dettaglio:

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il

---

<sup>3</sup> <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>

consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
  - nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
  - Qualora il ricevente debba comunicare l'identità del segnalante perché rilevante per la difesa della persona coinvolta/incolpata, nei casi sopra considerati, deve comunicare al segnalante delle motivazioni e raccogliere il suo consenso scritto prima di procedere alla comunicazione dell'identità del segnalante.
- b) contro misure ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, adottate a seguito della segnalazione effettuata in buona fede, quali, a titolo non esaustivo, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, peggioramento delle condizioni di lavoro. Per misure ritorsive si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- c) attraverso misure di sostegno previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Il segnalante potrà altresì denunciare eventuali comportamenti ritorsivi, che ritiene di avere subito, all'ANAC come previsto dal d.lgs. 24/2023 (c.d. Segnalazione Esterna).

La protezione, ivi compresa la tutela contro misure ritorsive, è assicurata dalla SIM anche al segnalante anonimo allorché, nell'ambito della gestione della segnalazione, emerga successivamente l'identità del segnalante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo

stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Il Sistema disciplinare della SIM prevede sanzioni in base ai contratti collettivi del lavoro:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. Sanzioni pecuniarie contro i comportamenti ritorsivi sono altresì previste dal d.lgs. n. 24/2023 e applicate dall'ANAC;
- nei confronti del segnalante che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'Intermediario, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

La SIM potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziale.

Le misure di protezione, sopra richiamate per il segnalante, si applicano altresì:

- a) ai c.d. facilitatori delle segnalazioni. Per facilitatore della segnalazione, la Legge intende una *“persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”*;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## **6 TUTELA DEL SEGNALATO**

Al segnalato è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui opera. La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato dal Responsabile del SIS e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria).

## **7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI**

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del Segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla Società.

Le segnalazioni, interne e esterne, e la relativa documentazione sono conservate Responsabile del SIS per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023.

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

### **1. Rispetto del principio di necessità**

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### **2. Riconoscimento dei diritti privacy**

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla SIM, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Al soggetto segnalato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 2016/679, nei limiti di cui all'art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003 ovvero - in particolare - ad eccezione dei casi in cui dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: [...] f) *alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Il soggetto segnalato ha in ogni caso facoltà di esercitare tali diritti anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le modalità di cui all'art. 160 del d.lgs 196/2003.*

### **3. Non applicabilità dell'accesso agli atti**

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## **8 ONERI DI PUBBLICITÀ**

La SIM assicura adeguata pubblicità alle modalità di effettuazione delle segnalazioni interne, previste dalla presente Policy, e delle segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche previste dal d.lgs. 24/2023, pertanto:

- a) assicura adeguata diffusione interna della presente Policy, al pari di tutta l'altra normativa interna;
- b) prevede la consegna della presente Policy, unitamente ai principali documenti di normativa interna, ai propri collaboratori, consulenti e fornitori di servizi (outsourcer), stagisti, remunerati e non remunerati;
- c) pubblica sul proprio sito internet, nell'apposita sezione dedicata, le modalità attraverso cui effettuare le segnalazioni interne e le condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche.